



Istituto Grandi Infrastrutture

**I CONTRATTI PUBBLICI  
NELLA STAGIONE DEI DECRETI-LEGGE:  
DAL DECRETO-SVILUPPO AD OGGI**

**Aggiornamento al 24 maggio 2012**

a cura di Laura Savelli

## DECRETO-SVILUPPO

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106

recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*”

Publicati nelle G.U. 13 maggio 2011, n. 110 (d.l. n. 70/2011) e 12 luglio 2011, n. 160 (legge n. 106/2011)

**Entrata in vigore:** d.l. n. 70/2011 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 14 maggio 2011);  
legge n. 106/2011 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 13 luglio 2011)

**Norme transitorie** (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011): per i riquadri evidenziati in grigio, le modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

<p><b>Contratti esclusi</b> (art. 4, co. 2, lett. a, d.l. n. 70/2011): se non rientrano nell'ambito di applicazione oggettiva del Codice (art. 27, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Cause di esclusione</b> (art. 4, co. 2, lett. b, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) dichiarazione su provvedimenti antimafia e sentenze di condanna resa da tutti i soci per s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (art. 38, co. 1, lett. b e c, Codice).</p> <p>b) riduzione da 3 ad 1 anno per cessati dalla carica (art. 38, co. 1, lett. c e m-quater, Codice).</p> <p>c) nessuna dichiarazione in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna (art. 38, co. 1, lett. c, e co. 2, Codice);</p> <p>d) esclusione per 1 anno dall'accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 38, co. 1, lett. d, Codice);</p> <p>e) esclusione per annotazione nel Casellario AVCP di falsa dichiarazione resa in sede di gara o di attestazione SOA (art. 38, co. 1, lett. h e m-bis, Codice);</p> <p>f) segnalazione P.A. ad AVCP per falsa dichiarazione, annotazione nel Casellario e sospensione 1 anno dalle gare per dolo o colpa grave (art. 38, co. 1-ter, Codice);</p> <p>g) definizione di gravità delle violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (art. 38, co. 2, Codice);</p> <p>h) dichiarazione anche su situazioni di controllo di cui si è, o no, a conoscenza (art. 38, co. 2, Codice).</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>Qualificazione SOA</b> (art. 4, co. 2, lett. c, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) inserimento delle certificazioni di qualità nell'elenco ufficiale presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento da parte dei soggetti accreditati al rilascio (art. 40, co. 3, lett. a, Codice); anche per contraenti generali (art. 187, co. 1, lett. a, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>b) inderogabilità minimi tariffari per attività SOA (art. 40, co. 4, lett. a, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p> <p>c) segnalazione SOA ad AVCP per falsa dichiarazione, annotazione nel Casellario e sospensione 1 anno dalle gare per dolo o colpa grave (art. 40, co. 9-quater, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	
<p><b>Requisiti tecnici fornitori e prestatori di servizi</b> (art. 4, co. 2, lett. c-bis, d.l. n. 70/2011): P.A. inserisce nella Banca dati nazionale AVCP certificazioni attestanti prestazioni ultimi 3 anni, rese da fornitori e prestatori di servizi, entro 30 gg. dal rilascio (art. 42, co. 3-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>	
<p><b>Tassatività esclusione</b> (art. 4, co. 2, lett. d, d.l. n. 70/2011): solo per inadempimenti legislativi, incertezza assoluta su contenuto o provenienza offerta, difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali e non integrità del plico. Nullità prescrizioni gara diverse (art. 46, co. 1-bis, Codice.). Applicabile anche ai settori speciali (art. 206, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	
<p><b>Controllo a campione</b> (art. 4, co. 2, lett. e, d.l. n. 70/2011): verifica requisiti qualificazione attraverso Casellario AVCP (lavori), sito MIT (infrastrutture strategiche) e Banca dati nazionale AVCP (servizi e forniture) - (art. 48, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011. <b>Norma transitoria:</b> si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione, da parte dell'AVCP, del modello per inserimento dati, ovvero i cui inviti sono inviati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del modello.</p>	<p><b>Avvalimento</b> (art. 4, co. 2, lett. c, d.l. n. 70/2011): nella documentazione prodotta dall'impresa ausiliata, deve essere inclusa anche la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse prestate (art. 49, co. 2, lett. c, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>
<p><b>Procedure negoziate con bando</b> (art. 4, co. 2, lett. f, d.l. n. 70/2011): eliminazione limite 1 milione di euro per trattative private a seguito di offerte irregolari o inammissibili (art. 56, co. 1, lett. a, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Procedure negoziate senza bando</b> (art. 4, co. 2, lett. g): eliminazione limite 1 milione di euro per trattative private a seguito di gara deserta (art. 57, co. 2, lett. a, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>Procedure ristrette</b> (art. 4, co. 2, lett. e-ter, d.l. n. 70/2011): solo per i lavori, invitati tutti i soggetti richiedenti (art. 55, co. 6, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>	<p><b>Forcella procedure ristrette</b> (art. 4, co. 2, lett. g-bis, d.l. n. 70/2011): estensione a servizi e forniture (art. 62, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>

<p><b>Procedure negoziate per lavori sotto soglia</b> (art. 4, co. 2, lett. l, n.1, d.l. n. 70/2011): fino ad 1 milione di euro con procedura ex art. 57, co. 6. Lavori superiori a 500 mila euro: invito a 10 soggetti. Lavori inferiori a 500 mila euro: invito a 5 soggetti (art. 122, co. 7, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Subappalto</b> (art. 4, co. 2, lett. l, n. 2, d.l. n. 70/2011): nelle procedure negoziate per lavori sotto soglia, categoria prevalente subappaltabile fino al 20% (art. 122, co. 7, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>
<p><b>Bandi-tipo</b> (art. 4, co. 2, lett. h), d.l. n. 70/2011): predisposizione modelli da parte dell'AVCP, previo parere di MIT e categorie professionali, nel rispetto della tassatività cause di esclusione. Possibile deroga P.A. nella determina a contrarre (art. 64, co. 4-bis). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Servizi e forniture in economia</b> (art. 4, co. 2, lett. m-bis, d.l. n. 70/2011): innalzamento soglia da 20 a 40 mila euro. Importo superiore a 40 mila euro: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore a 40 mila euro: affidamento diretto del RUP (art. 125, co. 11, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>
<p><b>Forma delle offerte</b> (art. 4, co. 2, lett. i, d.l. n. 70/2011): predisposizione da parte delle P.A. di moduli di dichiarazione sostitutiva, in base a modelli standard di MIT ed AVCP, per requisiti generali (tutti) e per requisiti speciali (solo per servizi, forniture e lavori inferiori a 150.000 euro) - (art. 74, co. 4-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>White-list</b> (art. 4, co. 13, d.l. n. 70/2011): elenco fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso presso ogni prefettura, cui possono rivolgersi appaltatori e subappaltatori. Modalità demandate a D.P.C.M. da adottare entro 60 gg. da entrata in vigore del d.l. n. 70/2011. <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>Costo del lavoro</b> (art. 4, co. 2, lett. i-bis, d.l. n. 70/2011): offerta migliore determinata al netto delle spese del costo del personale (art. 81, co. 3-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011. Abrogata dal Decreto Salva-Italia.</p>	<p><b>Offerte anomale</b> (art. 4, co. 2, lett. i-ter, d.l. n. 70/2011): le giustificazioni non possono più riguardare il costo del lavoro (art. 87, co. 2, lett. g, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>
<p><b>Procedura ristretta semplificata</b> (art. 4, co. 2, lett. m, d.l. n. 70/2011): innalzamento limite da 1 milione a 1 milione e 500 mila euro (art. 123, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011. <b>Norma transitoria:</b> si applica a decorrere da avviso per formazione elenco 2012.</p>	<p><b>Varianti</b> (art. 4, co. 2, lett. n) e v), d.l. n. 70/2011): copertura diminuita del 50% (art. 132, co. 3, Codice). Anche per infrastrutture strategiche (art. 169, co. 3, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011. <b>Norma transitoria:</b> vedi Decreto Salva-Italia.</p>
<p><b>Caro-materiali</b> (art. 4, co. 2, lett. o, d.l. n. 70/2011): compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% rispetto al prezzo rilevato annualmente dal MIT (art. 133, co. 4 e 5, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011. <b>Norma transitoria:</b> si applica a partire dal prossimo D.M. rilevazione prezzi.</p>	<p><b>Subentro</b> (art. 4, co. 2, lett. p, d.l. n. 70/2011): anche per risoluzione determinata da reati accertati e decadenza attestato SOA (art. 135 e 136, Codice). Non più necessaria previsione nel bando (art. 140, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>Finanza di progetto</b> (art. 4, co. 2, lett. q, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) asseverazione piani economico-finanziari da parte di istituti di credito e società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari (art. 153, co. 9, Codice);</p> <p>b) project financing anche per opere non presenti in programma. Se la P.A. approva il progetto preliminare, lo pone a base di gara, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione. Utilizzabile anche per locazione finanziaria (art. 153, co. 19 e 19-bis, Codice). <b>Norma transitoria:</b> non si applicano alle procedure già avviate al 14 maggio 2011.</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Infrastrutture strategiche</b> (art. 4, co. 2, lett. r, s, t, u, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) opere compensative e oneri di mitigazione: tetto diminuito dal 5 al 2% (art. 165, co. 3, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>b) conferenza servizi: per progetto preliminare. Termini ridotti a 60 gg. (art. 165, co. 4; 166, co. 3; 166, co. 7; 167, co. 5; 168, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011, tranne art. 168.</p> <p>c) bando di gara: pubblicato entro 90 gg., pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato (art. 165, co. 5-bis; 166, co. 5-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>d) espropri: aumento da 5 a 7 anni per la durata del vincolo (art. 165, co. 7-bis e art. 166, co. 4-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>e) varianti localizzazione: strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e senza aumenti di costo rispetto al progetto preliminare (art. 167, co. 7-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p><b>Norma transitoria:</b> si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo il 13 luglio 2011 (introdotta dall'art. 44, co. 4, Decreto Salva-Italia).</p>
<p><b>Qualificazione Contraente Generale</b> (art. 4, co. 2, lett. cc, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) CEL: indicazione lavori eseguiti direttamente dal C.G., da terzi o imprese controllate. Utilizzabili per qualificazione SOA (art. 189, co. 3, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p> <p>b) adeguato organico tecnico e dirigenziale: almeno 1 direttore tecnico, oltre a responsabili di cantiere/progetto (art. 189, co. 4, lett. b, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Settori speciali</b> (art. 4, co. 2, lett. ee): si applicano artt. 95 e 96 su verifica preventiva interesse archeologico (art. 206, co. 1). <b>Entrata in vigore:</b> 13 maggio 2011. <b>Norma transitoria:</b> non si applica alle società operanti nei settori speciali, le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con P.A. prima del 13 luglio 2011.</p>
<p><b>Beni culturali</b> (art. 4, co. 2, lett. dd, d.l. n. 70/2011): aumento limite per trattativa privata da 500 mila ad 1 milione di euro (art. 204, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011 (il d.l. 70/2011 ha disposto l'aumento fino a 1 milione e 500 mila euro, poi ridotto a 1 milione di euro dalla legge di conversione n. 106/2011).</p>	

<p><b>Accordo bonario</b> (art. 4, co. 2, lett. gg, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) non si applica agli affidamenti a contraente generale (art. 240, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p> <p>b) appalti e concessioni superiori a 10 milioni: in corso d'opera, RUP promuove costituzione commissione entro 30 gg. da comunicazione riserve da parte del d.l. (art. 240, co. 5, Codice). Al termine dei lavori, entro 30 gg. da trasmissione certificato di collaudo: proposta motivata della commissione entro 90 gg. dalla sua costituzione (art. 240, co. 6, Codice). Appalti e concessioni inferiori a 10 milioni: resa facoltativa la costituzione della commissione da parte del RUP (art. 240, co. 14, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>c) compenso commissione: max 65 mila euro (art. 240, co. 10, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Riserve</b> (art. 4, co. 2, lett. hh, d.l. n. 70/2011): tetto massimo del 20% dell'importo contrattuale (art. 240, co. 1, Codice). Non proponibili per aspetti progettuali verificati (art. 240, co. 1-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>Quadro economico</b> (art. 4, co. 2, lett. mm, n. 1, d.l. n. 70/2011): riduzione accantonamento per imprevisti e lavori in economia dal 10 all'8% (art. 16, co. 4, All. XXI, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011. - <b>Lavori a misura, a corpo e in economia</b> (art. 4, co. 15, lett. a-bis, d.l. n. 70/2011): abrogazione suddivisione importo esecuzione e piani di sicurezza (art. 16, co. 2, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>	<p><b>Responsabilità per lite temeraria</b> (art. 4, co. 2, lett. ii): condanna d'ufficio a sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato, se decisione fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati (art. 246-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011. Dal 13 luglio 2011, la misura massima della sanzione è stata aumentata dal triplo al quintuplo.</p>
<p><b>Verifica progetti con strutture interne o esterne P.A.</b> (art. 4, co. 2, lett. mm, nn. 2 e 3): organismi ispezione tipo B (interne) o A (esterne) per lavori pari o superiori a 20 milioni (art. 29, co. 1, lett. a, All. XXI, Codice; artt. 47, co. 2, lett. a, e 48, co. 1, lett. a, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p><b>Norme transitorie</b> (art. 4, co. 2, lett. ll, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) <b>qualificazione SOA:</b> migliori requisiti tecnici ultimi 10 anni utilizzabili fino al 31 dicembre 2013. Proroga valida anche per lavori analoghi ultimo decennio. Si applicano anche alle imprese affidatarie di lavori fino a 150 mila euro (art. 253, co. 9-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>DURC</b> (art. 4, co. 14-bis, d.l. n. 70/2011): autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>	<p>b) <b>incarichi progettazione:</b> requisiti tecnici soci utilizzabili per 5 anni da costituzione società di progettazione (art. 253, co. 15, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>
<p><b>Partecipazioni azionarie SOA</b> (art. 4, co. 15, lett. b, d.l. n. 70/2011): escluso possesso da parte di soggetti partecipanti a gare di lavori pubblici (art. 66, co. 1, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>	<p>c) <b>qualificazione progettisti:</b> migliori requisiti tecnici ultimi 3 anni nel quinquennio utilizzabili fino al 31 dic. 2013 (art. 253, co. 15-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>Requisiti mandataria</b> (art. 4, co. 15, lett. a-quinquies): percentuale superiore a ciascuna mandante nella specifica gara (art. 92, co. 2, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>	<p>d) <b>offerte anomale:</b> esclusione automatica prorogata al 31 dic. 2013 per lavori, servizi e forniture fino alle soglie (art. 253, co. 20-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p><b>Servizi di progettazione inferiori a 20 mila euro</b> (art. 4, co. 15, lett. b.bis, d.l. n. 70/2011): si applica integralmente art. 125, co. 11, Codice. Importo superiore: trattativa privata. Importo inferiore: affidamento diretto del RUP (art. 267, co. 10, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>	<p>e) <b>verifica attestazioni SOA:</b> da concludersi entro 31 dic. 2011. Esonero sanzioni artt. 6, co. 11, e 40, co. 4, lett. g (art. 253, co. 21, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>
<p>g) <b>nuove attestazioni:</b> utilizzabili dal 366° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 17, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>h) <b>nuove categorie</b> (art. 107, co. 2, Reg.): applicabili ai contratti banditi dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Reg. 207 e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui non siano ancora stati inviati gli avvisi al 360° giorno dalla data di entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 22, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>i) <b>avvalimento qualificazione SOA e contraente generale:</b> dal 366° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 24, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>j) <b>OS 35:</b> nuova declaratoria per interventi a basso impatto ambientale (All. A, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p>	<p><b>Norme transitorie</b> (art. art. 4, co. 15, lett. c):</p> <p>a) <b>nuova disciplina esecuzione, contabilità e collaudo:</b> non applicabile a contratti già stipulati o da stipulare, riferiti a categorie d.P.R. n. 34/2000 (art. 357, co. 6, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>b) <b>attestazioni SOA d.P.R. n. 34/2000:</b> importi sostituiti con nuove classifiche dal 360° giorno dall'entrata in vigore Reg. 207. Eccezione per attestazioni OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21: non più valide dalla medesima data (art. 357, co. 12, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>c) <b>CEL OS 20:</b> utilizzabili per qualificazione OS 20-A e per gare che richiedono la medesima nuova categoria (art. 357, co. 12-bis, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 13 luglio 2011.</p> <p>d) <b>CEL OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21:</b> se emessi fino al 365° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207, devono essere riemessi dalle P.A. con nuove categorie. Qualificazione OG 10 e OS 35: CEL OG 3, OG 6 e OS21 (art. 357, co. 14, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>e) <b>CEL OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21:</b> dal 365° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207, sono emessi secondo nuovo Allegato B.1. Qualificazione OG 10 e OS 35: CEL OG 3, OG 6 e OS21 (art. 357, co. 15, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p> <p>f) <b>categorie bandi:</b> per 365 gg. dall'entrata in vigore del Reg. 207, si applica d.P.R. 34/2000. Per OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, e OS 21: vale SOA ex d.P.R. n. 34/2000, se valida alla data di entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 16, Reg.). <b>Entrata in vigore:</b> 14 maggio 2011.</p>

## MANOVRA FINANZIARIA - LUGLIO 2011

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111

recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*

Publicati nelle G.U. 6 luglio 2011, n. 155 (d.l. n. 98/2011) e 16 luglio 2011, n. 164 (legge n. 111/2011)

**Entrata in vigore:** d.l. n. 98/2011 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 6 luglio 2011);  
legge n. 111/2011 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 17 luglio 2011)

<p><b>Società a partecipazione pubblica:</b> entro 3 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, enti ed organismi pubblici inseriscono sul proprio sito elenco società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone entità e rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra ente/organismo pubblico e società o tra società controllate, e specificando se, nell'ultimo triennio, le singole società hanno raggiunto pareggio di bilancio (art. 8, d.l. n. 98/2011). <b>Entrata in vigore:</b> 6 luglio 2011.</p>	<p><b>Osservatorio AVCP:</b> dati accessibili (art. 7, co. 8, Codice) agli organi di controllo per la verifica di atti e contratti di acquisto di beni e servizi, stipulati a seguito di convenzione ex art. 26, legge n. 488/1999. In caso di violazione dei parametri fissati dalla legge n. 488/1999, contratto nullo, illecito disciplinare e responsabilità erariale (art. 11, co. 6 e 7, d.l. n. 98/2011). <b>Entrata in vigore:</b> 6 luglio 2011.</p>
<p><b>Ricorsi appalti:</b> aumento contributo unificato da 2 a 4 mila euro (art. 37, co. 6, lett. s, d.l. n. 98/2011). <b>Norma transitoria:</b> si applica ai ricorsi notificati dal 6 luglio 2011.</p>	<p><b>ANAS:</b> istituzione Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il MIT. Statuto entro il 31 marzo 2012 (art. 11, co. 5 e 6, d.l. n. 216/2011 - Milleproroghe), per subentro Agenzia ad ANAS nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data (art. 36, d.l. n. 98/2011). <b>Entrata in vigore:</b> 6 luglio 2011.</p>

## MANOVRA FINANZIARIA - AGOSTO 2011

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*

Publicati nelle G.U. 13 agosto 2011, n. 155 (d.l. n. 138/2011) e 16 settembre 2011, n. 164 (legge n. 148/2011)

**Entrata in vigore:** d.l. n. 138/2011 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 13 agosto 2011);  
legge n. 148/2011 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 17 settembre 2011)

<p><b>Servizi pubblici locali:</b> Comuni e Province definiscono quadro privatizzazione dei servizi pubblici locali di cui sono titolari. Limitazione attribuzione diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad analisi di mercato, la libera iniziativa economica non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. All'esito della verifica, l'ente adotta delibera-quadro che illustra istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione e lo sviluppo all'interno della comunità locale. Con la stessa delibera, gli enti locali valutano opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. La norma pone inoltre la condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedura ad evidenza pubblica ovvero forme di qualificato collocamento privato, ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013, e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015. Delibera pubblicizzata mediante invio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini della Relazione al Parlamento. Verifica da effettuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 138/2011. (art. 4, d.l. n. 138/2011). <b>Entrata in vigore:</b> 13 agosto 2011. <b>Norma transitoria:</b> si applica a tutti i servizi pubblici locali e prevale su discipline di settore incompatibili, ad eccezione del servizio idrico integrato, servizio di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, della gestione delle farmacie comunali. Per trasporto pubblico regionale ferroviario, sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi 6 anni di attività, affidamenti e contratti di servizio già sottoscritti. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 13 agosto 2011.</p>
---



Istituto Grandi Infrastrutture

## CODICE ANTIMAFIA

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”

Publicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226

**Entrata in vigore:** 15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (13 ottobre 2011)

**Norme transitorie** (art. 119, d.lgs. n. 159/2011): le disposizioni del Libro II, Capi I, II, III e IV (documentazione, comunicazioni e informazioni antimafia) entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'art. 99, co. 1 (**si veda riquadro grigio**).

**Libro I** (artt. 1 - 81): ricognizione normativa vigente su **misure di prevenzione** personali (legge n. 1423/1956) e patrimoniali (legge n. 575/1965).

**Libro II - Capi I, II, III e IV** (artt. 82 - 95): attuazione della delega contenuta negli artt. 1 e 2 della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie). Modifica, aggiorna ed integra disciplina della **documentazione antimafia** (comunicazione e informazione antimafia), costituita da: legge n. 575/1965, d.lgs. n. 490/1994, d.P.R. n. 252/1998. La nuova disciplina valorizza, in particolare, l'istituto delle **informative prefettizie**, ampliando l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p., introdotto dalla legge n. 136/2010), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), nonché tutte le fattispecie previste dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992, convertito dalla legge n. 356/1992, tra le quali vi sono, ad es., estorsione (art. 629 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.) e usura (art. 644 c.p.). Introdotta norma che conferisce al Prefetto la possibilità di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da sentenze di condanna, anche non definitive, per reati “strumentali” che, valutate unitamente a concreti elementi, facciano ritenere che l'attività di impresa possa essere oggetto del condizionamento mafioso, anche indiretto. Validità dell'informazione antimafia liberatoria: 12 mesi (attualmente, validità di 6 mesi), se non sono intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale.

**Libro II - Capo V e VI** (artt. 96 - 102): istituzione **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** presso il Ministero dell'Interno. Al sistema potranno accedere, ai fini del rilascio della documentazione antimafia, le P.A, le CCLAA e gli ordini professionali. Modalità di funzionamento demandate all'emanazione di uno o più regolamenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice antimafia (art. 99, d.lgs. n. 158/2011). Il Capo VI contiene la disposizione per cui l'**ente locale sciolto** per infiltrazioni mafiose deve acquisire, nei 5 anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia prima della stipula, approvazione o autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, o prima del rilascio di qualsiasi concessione. Può deliberare di avvalersi della S.U.A. per un periodo non superiore alla durata in carica degli organi elettivi, al solo fine di svolgere le gare di propria competenza.

**Libro III** (art. 102 - 114): raccoglie vigenti disposizioni su Direzione distrettuale antimafia (art. 70-bis, R.D. n. 12/1941), Procura nazionale antimafia (artt. 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter, R.D. n. 12/1941), Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia (artt. 1, 3, 3-bis, 4 e 5, d.l. n. 345/1991, convertito nella legge n. 410/1991). Istituisce Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

**Libro IV** (artt. 115 - 120): modifiche c.p. e c.p.p., norme transitorie, di coordinamento e di abrogazione.



Istituto Grandi Infrastrutture

## STATUTO DELLE IMPRESE

legge 11 novembre 2011, n. 180

recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”

Pubblicato nella G.U. 14 novembre 2011, n. 265

**Entrata in vigore:** il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (15 novembre 2011)

<p><b>PMI:</b> rinvio alla definizione di micro, piccola e media impresa contenuta nell’art. 2 della Raccomandazione CE 2003/361 del 6 maggio 2003 (art. 5, co. 1, lett. a, Statuto):</p> <p>a) microimpresa: occupa meno di 10 persone, con fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) piccola impresa: occupa meno di 50 persone, con fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>c) media impresa: occupa meno di 250 persone, con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.</p>	<p><b>Associazioni di categoria:</b> se rappresentate in almeno 5 CCIAA, legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi generalità associati o di interessi omogenei di alcuni soggetti. Se maggiormente rappresentative, legittimate ad impugnare atti amministrativi lesivi di interessi diffusi (art. 4, Statuto).</p> <p><b>Lottizzazione:</b> favorire suddivisione dell’appalto, nel rispetto dell’art. 29 del Codice dei contratti, ed evidenziare possibilità di subappalto. <b>Subappaltatori:</b> pagamento diretto P.A. con bonifico bancario ed indicazione motivazione (art. 13, co. 2, lett. a, Statuto).</p> <p><b>ATI, consorzi e reti di impresa:</b> favorire aggregazioni PMI (art. 13, co. 2, lett. b, Statuto).</p>
<p><b>Servizi pubblici locali:</b> favorire accesso PMI nelle gare bandite da comuni con meno di 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie comunitarie (art. 13, co. 2, lett. c), attraverso:</p> <p>a) affidamento a società miste pubblico-private, con scelta del socio privato mediante gara (n. 1);</p> <p>b) suddivisione dell’appalto in lotti (n. 2);</p> <p>c) individuazione di ambiti di servizio compatibile con le caratteristiche della comunità locale (n. 3).</p>	<p><b>Grandi infrastrutture:</b> favorire coinvolgimento PMI residenti nei territori di localizzazione dell’intervento. Anche nelle connesse opere integrative o compensative (art. 13, co. 2, lett. d), Statuto).</p> <p><b>Requisiti di idoneità:</b> possibile autocertificazione per PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice (art. 13, co. 4, Statuto). Divieto di richiedere requisiti sproporzionati rispetto al valore di beni e servizi (art. 13, co. 5, Statuto).</p>
<p><b>Controllo requisiti:</b> solo su aggiudicataria. Mancata prova: sanzioni legge n. 246/2005 e sospensione 1 anno dalle gare (art. 13, co. 4, Statuto).</p>	<p><b>Fornitura con posa in opera:</b> pagamento diretto P.A. in base al SAL (art. 15, Statuto).</p>
<p><b>Incarichi di progettazione</b> (art. 12, Statuto): aumento limite art. 91, co. 1, del Codice da 100 mila euro alle soglie comunitarie (125 mila e 193 mila euro). Ridotto nuovamente a 100 mila euro dal Decreto Salva-Italia.</p>	



Istituto Grandi Infrastrutture

## LEGGE DI STABILITÀ 2012

legge 12 novembre 2011, n. 183

recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di Stabilità 2012)”*

Publicato nella G.U. 28 novembre 2011, n. 265

**Entrata in vigore:** 1° gennaio 2012

<p><b>Servizi pubblici locali:</b> rispetto al d.l. n. 138/2011, la Legge di Stabilità prevede che non sia la partecipazione pubblica a doversi ridurre progressivamente, ma la partecipazione in capo ai soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata. Affidato al Prefetto compito di accertare che gli enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti, le disposizioni transitorie su affidamenti e loro cessazione. In caso contrario, il Prefetto assegna agli enti inadempienti termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale sarà il Governo ad esercitare potere sostitutivo. Enti affidatari: rendere pubblici dati su livello qualità servizio reso, prezzo medio per l'utente, livello investimenti effettuati ed ogni ulteriore informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle relative gestioni. Con D.M. saranno definiti: criteri per procedere a verifica e conseguente delibera con cui gli enti locali valutano fattibilità liberalizzazione o esclusiva gestione dei servizi; modalità attuative dell'obbligo di pubblicità comparativa; tutte le misure necessarie ad assicurare piena attuazione disciplina contenuta nell'art. 4, d.l. n.138/2011 (art. 9, legge n. 183/2011).</p>	<p><b>Defiscalizzazione - Finanza di progetto:</b> per le società di progetto (art. 156, Codice) previsti compensazione imposte sui redditi e IRAP con contributo a fondo perduto; versamento IVA assolto mediante compensazione con contributo a fondo perduto; ammontare canone di concessione riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio. Importo del contributo pubblico posto a base di gara per individuazione concessionario (art. 18, legge n. 183/2011).</p>
<p><b>ANAS:</b> dal 1° gennaio 2012, Anas cede a Fintecna partecipazioni detenute anche in società regionali (art. 20, legge n. 183/2011).</p>	<p><b>Certificazioni P.A.</b> (art. 15, legge n. 183/2011): utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: <i>“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”</i>. Nei rapporti con P.A., certificati sostituiti da autodichiarazioni. Acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto di autodichiarazione. Il DURC non è autodichiarabile, tranne che nei casi legislativamente previsti. (modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000). Si vedano anche Direttiva Ministero P.A. n. 14/2011; Circolari Ministero Lavoro 16 gennaio 2012 e INAIL 26 gennaio 2012.</p>
<p><b>Certificazione crediti</b> (art. 13, co. 1 e 2, legge n. 183/2011): modificato l'art. 9, co. 3-bis e 3-ter, d.l. n. 185/2008, conv. nella legge n. 2/2009, che ha introdotto l'obbligo per le regioni e gli enti locali di certificare crediti certi, liquidi ed esigibili, su istanza dell'impresa (prima della modifica, la certificazione era facoltativa). Certificazione da rilasciare entro 60 gg. dalla data di ricezione dell'istanza, anche per consentire cessione pro soluto dei crediti da parte dell'impresa (successivamente il Decreto Semplificazione Fiscale ha introdotto anche la cessione pro solvendo). Scaduto il termine, il creditore presenta nuova istanza alla Ragioneria territoriale dello Stato, che nomina commissario ad acta. Cessione dei crediti regolamentata dall'art. 117 del Codice. La certificazione non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti locali commissariati e dalle regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari. Con decreto del MEF, da adottare entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le modalità di attuazione. Nel frattempo, restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto MEF 19 maggio 2009.</p>	

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA

decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195

recante *“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”*

Publicato nella G.U. 23 novembre 2011, n. 273

**Entrata in vigore:** 15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (8 dicembre 2011)

**Condanna spese di giudizio:** se ha agito o resistito temerariamente in giudizio, parte soccombente condannata d'ufficio al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per ricorso introduttivo. Trasposizione nel C.P.A. (art. 26, co. 2, d.lgs. n. 104/2010) dell'art. 246-bis del Codice, relativo a responsabilità per lite temeraria, introdotto dal d.l. n. 70/2011, e relativa abrogazione della norma del Codice (art. 1, co. 1, lett. f; co. 3, lett. b, n. 9, d.lgs. n. 195/2011).

## APPALTI DELLA DIFESA

decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208

recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*”

Publicato nella G.U. 16 dicembre 2011, n. 292

**Entrata in vigore:** 30 gg. dopo la pubblicazione in G.U. (15 gennaio 2012)

**Norme transitorie** (art. 34, d.lgs. n. 208/2011): le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

<p><b>Ambito di applicazione:</b> forniture di materiale militare e materiale sensibile; lavori, servizi e forniture direttamente correlativi al materiale militare e al materiale sensibile; lavori e servizi per fini specificatamente militari; lavori e servizi sensibili (art. 2, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p><b>Regolamenti:</b> entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, emanazione d.P.R. contenente disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni relative a forniture di materiale militare; lavori, servizi e forniture direttamente correlati a materiale militare; lavori e servizi per fini specificatamente militari; e d.P.R. contenente quella delle disposizioni relative a forniture di materiale sensibile; lavori, servizi e forniture direttamente correlati a materiale sensibile; lavori e servizi sensibili (art. 4, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p><b>Contratti misti:</b> aggiudicazione con d.lgs. n. 208/2011, se giustificato da ragioni oggettive (art. 5, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p><b>Programmazione:</b> programmi triennali ed elenchi annuali redatti in base all'art. 128, co. 11, Codice, ossia con schemi tipo del MIT e pubblicati sul sito del MIT e per estremi sull'Osservatorio (art. 9, co. 2, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p><b>Soglie:</b> 387 mila euro, per servizi e forniture; 4.845.000 euro per lavori. Calcolo base d'asta con art. 29, Codice (art. 10, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p><b>Requisiti tecnici fornitori e prestatori di servizi:</b> si applica art. 42, Codice. Inoltre, descrizione misure adottate per garantire qualità, strumenti di studio/ricerca di cui si dispone e regolamentazione interna su proprietà intellettuale; indicazione numero medio annuo dipendenti e numero dirigenti degli ultimi 3 anni; descrizione attrezzature tecniche, materiale, equipaggiamento tecnico, fonti di approvvigionamento, con indicazione della collocazione geografica (art. 12, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p><b>Requisiti generali</b> (art. 11, d.lgs. n. 208/2011): si applica art. 38, Codice. Condanne: anche reati terroristici o connessi alle attività terroristiche, istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o connessi alle attività terroristiche (art. 38, co. 1, lett. c, Codice). Errore grave: violazione obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di appalto precedente (art. 38, co. 1, lett. f, Codice). Elementi indicativi unicità centro decisionale: autonomia gestionale politica commerciale e autonoma disponibilità conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza (art. 38, co. 1, lett. m-quater). Esclusione generale per soggetti inaffidabili per sicurezza dello Stato.</p>	<p><b>Procedure:</b> procedura ristretta, negoziata, dialogo competitivo e accordi-quadro (artt. 16 - 19, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p><b>Subappalto:</b> facoltà della P.A. di chiedere ai concorrenti di subappaltare una quota a terzi con procedura competitiva. Quota subappaltabile indicata nel bando o nell'invito, sotto forma di forcilla di valori, compresi tra un minimo e un massimo (30%). Aggiudicatario trasmette avviso di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione. Si applica art. 66, co. 1-6, Codice. Aggiudicatario non è tenuto a subappaltare, se i concorrenti per la gara di subappalto non soddisfano criteri indicati nell'avviso di subappalto. La stazione appaltante può respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario, fornendo motivazione scritta. Per quanto non previsto dal d.lgs. n. 208/2011, si applica art. 118, Codice (art. 27, d.lgs. n. 208/2011).</p>	
<p><b>Offerta economicamente più vantaggiosa:</b> si applica art. 83, Codice, con possibilità di prendere in considerazione anche interoperabilità e caratteristiche operative (art. 20, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p><b>Modifiche al Codice:</b> art. 1, co. 1-bis (nuovo); art. 16 (abrogato); art. 17 (interamente modificato); rubrica Parte II, Titolo IV e rubrica artt. 195 - 196 (modificata); art. 196 (modificato).</p>

## DECRETO SALVA-ITALIA

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214

recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”

Publicati nelle G.U. 6 dicembre 2011, n. 284 (d.l. n. 201/2011) e 27 dicembre 2011, n. 300 (legge n. 214/2011)

**Entrata in vigore:** d.l. n. 201/2011 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 6 dicembre 2011);  
legge n. 148/2011 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 28 dicembre 2011)

<p><b>Lottizzazione</b> (art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011): favorire accesso PMI con suddivisione appalto in lotti (art. 2, co. 1-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011.</p>	<p><b>Grandi infrastrutture</b> (art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011): favorire accesso PMI. Anche nelle connesse opere integrative o compensative (art. 2, co. 1-ter, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011.</p>
<p><b>Concessione lavori pubblici</b> (art. 42, co. 1, 2 e 4, d.l. n. 201/2011):</p> <p>a) gestione riguardante, anche in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione (artt. 3, co. 11; 143, co. 1 e 4, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011. <b>Norma transitoria:</b> si applicano ai contratti di concessione i cui bandi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.</p> <p>b) possibile cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A., a titolo di prezzo (art. 143, co. 5, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011.</p> <p>c) durata: per concessioni superiori ad 1 miliardo, fino a 50 anni (art. 143, co. 8, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011. <b>Norma transitoria:</b> si applica ai contratti di concessione i cui bandi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.</p> <p>d) concessioni stradali e autostradali (art. 43, co. 5, d.l. n. 201/2011): affidate con artt. 144 o 153 del Codice.</p>	<p><b>Infrastrutture strategiche</b> (art. 41, d.l. n. 201/2011):</p> <p>a) elenco infrastrutture prioritarie nel Documento di finanza pubblica (art. 161, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011.</p> <p>b) progetto preliminare: possibilità di approvazione unica da parte del CIPE (art. 169-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011.</p> <p>c) attività del MIT: verifica avanzamento lavori con sopralluoghi tecnico-amministrativi sui cantieri ed ausilio Guardia di Finanza (art. 163, co. 2, lett. f-ter, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011.</p> <p>d) promotore: nuova procedura ideata sulla base dell’art. 153 del Codice (art. 175, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011. <b>Norma transitoria:</b> non si applica alle procedure già avviate al 6 dicembre 2011.</p>
<p><b>Progettazione</b> (art. 44, co. 8, d.l. n. 201/2011): per lavori superiori a 20 milioni di euro, indetta nel bando consultazione preliminare su progetto a base di gara, con contraddittorio tra le parti (art. 112-bis, Codice). <b>Norma transitoria:</b> solo per bandi pubblicati dal 6 dicembre 2011.</p>	<p><b>Subentro</b> (art. 44, co. 6, d.l. n. 201/2011): anche per liquidazione coatta, concordato preventivo e recesso contrattuale per informativa prefettizia ex art. 11, co. 3, d.P.R. n. 252/1998 (art. 140, co. 1, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011.</p>
<p><b>Varianti</b> (art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011): copertura diminuita del 50% dal Decreto Sviluppo, anche per infrastrutture strategiche (artt. 132, co. 3, e 169, co. 3, Codice), riferibile ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (<b>norma transitoria</b>).</p>	<p><b>Incarichi di progettazione</b> (art. 44, co. 5, d.l. n. 201/2011): ripristino limite art. 91, co. 1, del Codice a 100 mila euro. <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011. - Abrogazione art. 12, Statuto delle Imprese. <b>Entrata in vigore:</b> 28 dicembre 2011.</p>
<p><b>Costo del lavoro</b> (art. 44, co. 1 e 2, d.l. n. 201/2011): abrogazione art. 81, co. 3-bis, Codice (introdotto dal Decreto Sviluppo). <b>Entrata in vigore:</b> 6 dicembre 2011. - Incidenza costo del lavoro disciplinata da artt. 86, co. 3-bis e 3-ter; 87, co. 3 e 4; 89, co. 3, Codice; art. 36, Statuto dei lavoratori; artt. 26, co. 5 e 6; 27, d.lgs. n. 81/2008. <b>Entrata in vigore:</b> 28 dicembre 2011.</p>	<p><b>Anagrafe opere pubbliche incompiute:</b> istituzione elenco presso MIT, contenente opere non completate per mancanza di fondi, cause tecniche, sopravvenute nuove norme tecniche, fallimento appaltatore e mancato interesse al completamento da parte del gestore. Modalità da fissarsi con decreto MIT entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 214/2011 (art. 44-bis, d.l. n. 201/2011).</p>
<p><b>Authority per i trasporti:</b> da individuare tra le Autorità indipendenti esistenti. Funzioni: garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie; definire criteri fissazione tariffe, canoni e pedaggi; stabilire condizioni minime di qualità dei servizi; definire schemi bandi gara (art. 37, d.l. n. 201/2011).</p>	<p><b>Dighe</b> (art. 43, co. 10, d.l. n. 201/2011): con più di 50 anni, presentazione piano di manutenzione impianto di ritenuta al MIT da parte dei concessionari, entro 31 dicembre 2012 (art. 93, co. 5, Codice; art. 38, Reg. n. 207).</p>
<p><b>Fondo di garanzia PMI</b> (art. 39, d.l. n. 201/2011): garanzie dirette e controgaranzie possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo a favore delle PMI, fino all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie. Con decreto MEF sono regolate misure di copertura.</p>	

## DECRETO VALUTAZIONE INVESTIMENTI

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228

recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche”

Publicato nella G.U. 6 febbraio 2012, n. 30

**Entrata in vigore:** 15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (21 febbraio 2012)

<p><b>Campo di applicazione e finalità</b> (art. 1, d.lgs. n. 228/2011): i Ministeri sono tenuti a svolgere attività di valutazione ex ante ed ex post degli investimenti in opere pubbliche. Obbligatoria per opere finanziate dai singoli Ministeri e per opere che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.</p>	<p><b>Documento pluriennale di pianificazione</b> (art. 2, d.lgs. n. 228/2011): ogni Ministero predispone, con cadenza triennale, un Documento pluriennale di pianificazione, che include tutti i piani ed i programmi di investimento, compreso il programma di cui all’art. 128 del Codice (per le infrastrutture strategiche, documento costituito dal programma di cui all’art. 161 del Codice). Trasmesso al CIPE entro il 31 ottobre dell’anno antecedente il triennio di riferimento. Relazione al CIPE sullo stato di attuazione entro il 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p><b>Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi</b> (art. 3, d.lgs. n. 228/2011): i Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali, sulla base di appositi elementi individuati dalla norma, tra cui l’elenco degli studi di fattibilità.</p>	<p><b>Valutazione ex ante delle singole opere</b> (art. 4, d.lgs. n. 228/2011): i Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere per individuare, mediante l’elaborazione degli studi di fattibilità, le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati con la valutazione ex ante dei fabbisogni. Contiene ulteriore specificazione del contenuto degli studi di fattibilità. Per opere di costo superiore a 10 milioni di euro, i Ministeri presentano anche l’analisi dei rischi. In caso contrario, l’opera non può essere inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non possono essere avviate.</p>
<p><b>Selezione delle opere</b> (art. 5, d.lgs. n. 228/2011): sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni e delle singole opere, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento. Contiene elenco di criteri per effettuare tale selezione. Se l’opera non è inclusa nel Documento o nelle relazioni annuali, non può essere ammessa al finanziamento, ad eccezione delle opere da realizzarsi con project financing, ai sensi dell’art. 153, co. 19, 19-bis e 20, del Codice.</p>	<p><b>Valutazione ex post delle opere</b> (art. 6, d.lgs. n. 228/2011): i Ministeri svolgono le attività di valutazione ex post per misurare l’efficacia e l’utilità delle opere realizzate, dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione. Contiene elenco di indicazioni per la valutazione.</p>
<p><b>Organismi indipendenti di valutazione</b> (art. 7, d.lgs. n. 228/2011): i Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione. Entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto, D.P.C.M. n. 144/1999 integrato con previsione dei criteri di designazione e selezione dei componenti. Per valutazione di interventi particolarmente complessi, possibile collaborazione con il Sistema Nazionale di Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013, e con U.T.F.P.</p>	<p><b>Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti</b> (art. 8, d.lgs. n. 228/2011): i Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche, finalizzate alla redazione del Documento. Le linee guida definiscono i criteri per le valutazioni ex ante, per la selezione degli interventi e per la valutazione ex post. Entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto, un D.P.C.M. definirà un modello di riferimento per la redazione delle linee guida da parte dei Ministeri. Contrerà anche uno schema-tipo di Documento. Entro 90 gg. dalla pubblicazione del D.P.C.M., i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE.</p>
<p><b>Trasparenza e pubblicità</b> (art. 9, d.lgs. n. 228/2011): i Ministeri pubblicano sul proprio sito le linee guida, il Documento, le relazioni annuali e gli esiti delle valutazioni ex post. Anche informazioni relative a tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere completate.</p>	<p><b>Controllo della Corte dei Conti</b> (art. 10, d.lgs. n. 228/2011): tutti gli atti indicati nel presente decreto sono trasmessi dai Ministeri alla Corte dei Conti.</p>

## DECRETO MONITORAGGIO INVESTIMENTI

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f), e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”

Publicato nella G.U. 6 febbraio 2012, n. 30

**Entrata in vigore:** 15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (21 febbraio 2012)

<p><b>Ambito di applicazione</b> (art. 1, d.lgs. n. 229/2011): le P.A. e tutti i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato sono tenute a detenere un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni relative alla programmazione delle opere, all’affidamento ed allo stato di attuazione, nonché i dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere. Devono prevedere vincoli per assicurare comunicazione dei dati all’Autorità per la Vigilanza, subordinando l’erogazione dei finanziamenti all’effettivo adempimento di tali obblighi di comunicazione. Garantiscono che l’opera sia corredata del CUP, ai fini dell’ottenimento dei relativi finanziamenti. L’Autorità non può rilasciare il CIG per progetti di investimento pubblico sprovvisti di CUP.</p>	<p><b>Comunicazione dei dati</b> (art. 2, d.lgs. n. 229/2011): a decorrere dalla data di adozione del decreto del MEF di cui al successivo art. 5, tutti i dati relativi alle opere pubbliche, rilevati mediante i sistemi informatizzati, sono resi disponibili dalle P.A., con cadenza almeno semestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, presso la Ragioneria Generale dello Stato.</p>
<p><b>Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013</b> (art. 3, d.lgs. n. 229/2011): i dati devono essere coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013, istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato.</p>	<p><b>Definanziamento per mancato avvio dell’opera</b> (art. 4, d.lgs. n. 229/2011): con D.P.C.M., da adottare previo parere del CIPE e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del MEF e del MIT, saranno stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti. Saranno definite anche le procedure e le modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le P.A. hanno l’obbligo di verificare l’utilizzo dei finanziamenti e di comunicarne l’esito al MEF.</p>
<p><b>Definizione set informativo</b> (art. 5, d.lgs. n. 229/2011): entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto, prevista adozione di decreto del MEF, per la definizione dei dati che rappresentano il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati di cui all’art. 1.</p>	<p><b>Modalità e regole di trasmissione dei dati</b> (art. 6, d.lgs. n. 229/2011): con D.P.C.M. di cui all’art. 5, sono stabilite anche le modalità di trasmissione delle informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Trasmissione assoluta se effettuata con le informazioni minime individuate in base all’art. 5. Per i dati già trasmessi, l’obbligo si intende adempiuto con la comunicazione dei dati all’AVCP, che li rende disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.</p>
<p><b>Titolari di banche dati già esistenti</b> (art. 7, d.lgs. n. 229/2011): i titolari di banche dati condividono le informazioni ai fini dell’alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.</p>	<p><b>Disponibilità dei dati</b> (art. 8, d.lgs. n. 229/2011): le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle P.A. che concorrono alla sua alimentazione, all’ANCI, all’UPI, al CIPE, alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica. Tali informazioni costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione e per l’elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica.</p>
<p><b>Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato</b> (art. 9, d.lgs. n. 229/2011): anche le informazioni riguardanti le operazioni di PPP sono acquisite secondo le modalità individuate dal d.lgs. n. 229/2011.</p>	<p><b>Fondo progetti e Fondo opere</b> (art. 10, d.lgs. n. 229/2011): con decreto del Ministero competente, di concerto con MIT e MEF, sono individuate le autorizzazioni di spesa che, ai fini della gestione, sono ripartite tra spese per la progettazione e per la realizzazione. Tali risorse sono considerate come facenti parte di due fondi distinti (Fondo progetti e Fondo opere) ed il loro ammontare (distinto per ogni Ministero) è indicato in apposito allegato al ddl di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato. L’opera è ammessa al finanziamento a valere sul Fondo progetti a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione degli studi di fattibilità o dell’approvazione del progetto preliminare. L’opera è ammessa a valere sul Fondo opere dopo l’approvazione della progettazione definitiva.</p>

## DECRETO CRESCI-ITALIA

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27

recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”

Publicati nelle G.U. 24 gennaio 2012, n. 19 (d.l. n. 1/2012) e 24 marzo 2012, n. 71 (legge n. 27/2012)

**Entrata in vigore:** il giorno stesso della pubblicazione in G.U. (24 gennaio 2012);  
legge n. 27/2012 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 25 marzo 2012)

<p><b>Tribunale delle Imprese</b> (art. 2, d.l. n. 1/2012): sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale trasformate in tribunale ad hoc per le imprese, per accelerare la risoluzione delle controversie (presso i Tribunali e le Corti d'Appello di ogni capoluogo di regione). Inclusive controversie dei contratti pubblici, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Contributo unificato ridotto dal quadruplo al doppio. <b>Norma transitoria:</b> si applica ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto (21 settembre 2012).</p>	<p><b>Authority per i trasporti</b> (art. 36, d.l. n. 1/2012): competenza all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, fino alla sua istituzione con apposito decreto-legge da adottarsi entro 3 mesi dalla conversione del decreto Cresci-Italia.</p>
<p><b>Servizi pubblici locali</b> (art. 25, d.l. n. 1/2012): società affidatarie in-house assoggettate al patto di stabilità e tenute ad applicare il Codice dei contratti. Abbassamento della soglia per l'affidamento in-house senza gara da 900 mila a 200 mila euro. Incentivi per favorire l'aggregazione delle aziende in soggetti imprenditoriali più competitivi. Premialità per enti locali che mettono in gara i servizi e per aziende che migliorano efficienza e qualità. Rafforzamento dei poteri dell'Autorità Antitrust. Gare anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.</p>	<p><b>Project bond</b> (art. 41, d.l. n. 1/2012): emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto, garantite da sistema finanziario, fondazioni e fondi privati, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario. Modalità da indicarsi con decreto del MEF (art. 157, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 24 gennaio 2012. Possono essere emessi anche titoli di debito. L'emissione può avvenire da parte di società titolari di un contratto di PPP. <b>Entrata in vigore:</b> 25 marzo 2012.</p>
<p><b>Infrastrutture carcerarie</b> (art. 43, d.l. n. 1/2012): da realizzare con finanza di progetto ex art. 153 del Codice.</p>	<p><b>Contratto di disponibilità</b> (art. 44, d.l. n. 1/2012): costruzione e messa a disposizione della P.A. di un'opera privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo (art. 3, co. 15-bis e 15-ter; 160-ter, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 24 gennaio 2012. Inclusione tra i contratti di PPP. L'attività di collaudo può proporre alla P.A. varianti, rifacimento lavori eseguiti e riduzioni canone di disponibilità. <b>Entrata in vigore:</b> 25 marzo 2012.</p>
<p><b>Infrastrutture strategiche:</b></p> <p>a) promotore (art. 42, d.l. n. 1/2012): presentazione proposte per infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT. Riconoscimento diritto di prelazione (art. 175, co. 14, Codice);</p> <p>b) concessione (art. 55, d.l. n. 1/2012): affidamento anche sulla base del progetto definitivo (art. 177, co. 2, Codice).</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 24 gennaio 2012.</p>	<p><b>Dialogo competitivo</b> (art. 46, d.l. n. 1/2012): modalità attuative demandate al Reg. n. 207 (art. 58, co. 18-bis, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 24 gennaio 2012.</p>
<p><b>Programmazione</b> (art. 52, co. 1, lett. c, d.l. n. 1/2012): per lavori inferiori ad 1 milione di euro, richiesto almeno studio di fattibilità per inserimento nell'elenco annuale. Per lavori superiori ad 1 milione di euro, richiesta almeno approvazione progetto preliminare (art. 128, co. 6, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 24 gennaio 2012.</p>	<p><b>Concessione lavori pubblici</b> (art. 50, d.l. n. 1/2012):</p> <p>a) bandi, schemi di contratto e piano economico-finanziario, definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera (art. 144, co. 3-bis, Codice);</p> <p>b) subentro: accettazione società subentrante da parte del concedente, se possiede requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando, con riguardo a situazione concreta del progetto ed a stato avanzamento lavori alla data del subentro (art. 159, co. 1, lett. a, Codice);</p> <p>c) affidamento a terzi (art. 51, d.l. n. 1/2012): per concessioni assentite al 30 giugno 2002, aumento dal 40 al 50% (art. 253, co. 25, Codice). Applicabile dal 1° gennaio 2015.</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 24 gennaio 2012.</p>
<p><b>Progettazione</b> (art. 52, co. 1, lett. a e b, d.l. n. 1/2012):</p> <p>a) possibile omissione di uno dei primi 2 livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omissivo e siano garantiti qualità dell'opera, rispondenza alle finalità, conformità alle norme ambientali e urbanistiche, soddisfacimento requisiti essenziali (art. 93, co. 2, Codice; art. 15, co. 2, Reg.);</p> <p>b) approvazione del progetto: facoltà della P.A. di approvare comunque livello progettuale di maggior dettaglio (art. 97, co. 1-bis, Codice).</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 24 gennaio 2012.</p>	<p><b>Terre e rocce da scavo</b> (art. 49, d.l. n. 1/2012): utilizzo regolamentato con decreto Ministero ambiente, da adottarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto.</p>
<p><b>Rating legalità imprese</b> (art. 5-ter, d.l. n. 1/2012): elaborato da AGCM, anche per decidere concessione finanziamenti pubblici alle imprese e loro ammissione al credito. <b>Entrata in vigore:</b> 25 marzo 2012. Si veda il d.l. n. 29/2012.</p>	<p><b>Emissione obbligazioni enti locali</b> (art. 54, d.l. n. 1/2012): possibilità di attivazione prestiti obbligazionari, garantiti da immobili di proprietà degli enti locali, per finanziamento di singole opere pubbliche.</p>

<p><b>Composizione bonaria debiti e crediti</b> (art. 35, co. 3-bis, d.l. n. 1/2012): P.A. autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso compensazione, cessione crediti, o specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In tali casi, le controversie in corso si intendono rinunciate. <b>Entrata in vigore:</b> 25 marzo 2012.</p>	<p><b>Abrogazione tariffe professionali</b> (art. 9, d.l. n. 1/2012): sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Compenso pattuito con cliente, all'atto del conferimento dell'incarico. Indicazione di polizza assicurativa del professionista nel preventivo. Abrogate tutte le disposizioni di rinvio alle tariffe. <b>Entrata in vigore:</b> 25 marzo 2012.</p>
--	--

## LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

recante *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*

Publicata nella G.U. 27 gennaio 2003, n. 3

**Entrata in vigore:** il 30° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (29 febbraio 2012)

<p><b>Risoluzione contrattuale per reati accertati</b> (art. 5, legge n. 3/2012): introduzione dei reati di usura e di riciclaggio nell'elenco delle fattispecie per le quali il passaggio in giudicato della sentenza determina la risoluzione del contratto (art. 135, co. 1, Codice).</p>
--

## DECRETO SEMPLIFICA-ITALIA

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35

recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*

Publicati nelle G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 (d.l. n. 5/2012) e 6 aprile 2012, n. 82 (legge n. 35/2012)

**Entrata in vigore:** d.l. n. 5/2012 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 10 febbraio 2012); legge n. 35/2012 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 7 aprile 2012)

<p><b>Lavori eseguiti all'estero</b> (art. 20, co. 3, lett. b, d.l. n. 5/2012): qualificazione SOA con CEL, copia contratto, ogni documento comprovante esecuzione lavori e, se emesso, certificato collaudo. CEL rilasciato, su richiesta e a spese dell'impresa, da tecnico di fiducia del consolato o del Ministero Affari Esteri. Contiene indicazione di: categorie, importi, tempi esecuzione, incidenza subappalti (impresa subappaltatrice, categorie lavori eseguiti e tempi esecuzione), dichiarazione esecuzione regolare e con buon esito (art. 84, Reg.).</p>	<p><b>Banca dati nazionale AVCP</b> (art. 20, co. 1, lett. a, d.l. n. 5/2012): dal 1° gennaio 2013, verifica possesso requisiti generali e speciali attraverso Banca dati nazionale contratti pubblici istituita presso AVCP. Regole tecniche rinviate a deliberazione AVCP. Scambio info con Banca dati unitaria P.A., ex art. 13, legge n. 196/2009, non soggetto a segreto d'ufficio (artt. 6-bis; 42, co. 3-bis; 48, co. 1, Codice).</p>
<p><b>Contratti servizi esclusi:</b> Codice non applicabile ai contratti di finanziamento, sotto qualsiasi forma affidati da concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (artt. 19, co. 1, lett. d; 20, co. 2, Codice).</p>	<p><b>Sponsorizzazioni</b> (artt. 20, co. 1, lett. b, h, d.l. n. 5/2012):</p> <p>a) se spese sponsor superiori a 40 mila euro, si applicano principi del Trattato e norme su requisiti qualificazione progettisti ed esecutori lavori (art. 26, co. 1, Codice);</p>
<p><b>False dichiarazioni in gara</b> (art. 20, co. 1, lett. d, d.l. n. 5/2012): riduzione periodo di sospensione gare da 1 anno a “fino ad 1 anno”. Sanzione graduata su valutazione AVCP in merito a sussistenza dolo o colpa grave (art. 38, co. 1-ter, Codice).</p>	<p>b) procedura ad hoc per selezione sponsor: inserimento in programma allegato per lavori, servizi e forniture da sponsorizzare; pubblicazione bando su sito per almeno 30 gg. e avviso su quotidiani e G.U.; richiesta offerta in aumento su importo finanziamento minimo indicato; presentazione offerte di sponsorizzazione entro 60 gg.; redazione graduatoria; eventuale fase successiva per acquisizione offerte migliorative, con termine ultimo per rilanci; stipula contratto con offerente maggior finanziamento (sponsorizzazione pura) o concorrente che ha presentato offerta realizzativa migliore (sponsorizzazione tecnica). In caso di gara deserta, di offerte irregolari o inammissibili, P.A. cerca di propria iniziativa sponsor con cui negoziare nei successivi 6 mesi (art. 199-bis, Codice).</p>
<p><b>CEL Contraente Generale</b> (art. 20, co. 1, lett. g, d.l. n. 5/2012): redatti in conformità a modelli definiti dal Reg. n. 207 (art. 189, co. 3, nono periodo, Codice).</p>	<p><b>Legge n. 241/1990</b> (art. 1, d.l. n. 5/2012): tutela in materia di silenzio P.A. disciplinata da C.P.A. Possibilità di trasmettere in via telematica alla Corte dei conti sentenze accoglimento ricorso. Obbligo trasmissione sentenze passate in giudicato. Mancata o tardiva trasmissione: responsabilità disciplinare e contabile dirigente/funziionario inadempiente (art. 2, co. 8 e 9, legge n. 241/1990).</p>
<p><b>Sanzioni pecuniarie SOA</b> (art. 20, co. 3, lett. a, d.l. n. 5/2012): applicabili se commesse, secondo valutazione AVCP, con dolo o colpa grave (art. 73, co. 3, Reg.).</p>	
<p><b>Responsabilità solidale</b> (art. 21, d.l. n. 5/2012): negli appalti di opere/servizi, committente imprenditore/datore di lavoro obbligato solidalmente con appaltatore/subappaltatori anche per t.f.r. e premi assicurativi, fino a 2 anni da cessazione appalto (modifica art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003). Esclusione per sanzioni civili, di cui risponde solo responsabile inadempimento. <b>Entrata in vigore:</b> 10 febbraio 2012. Preventiva escussione patrimonio appaltatore. Possibile azione di regresso. <b>Entrata in vigore:</b> 7 aprile 2012. Si vedano anche Circolari Ministero Lavoro n. 2/2012, n. 3/2012 e INPS n. 54/2012.</p>	

## DECRETO SEMPLIFICAZIONE FISCALE

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44

recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*

Publicati nelle G.U. 2 marzo 2012, n. 52 (d.l. n. 16/2012) e 28 aprile 2012, n. 99 (legge n. 44/2012)

**Entrata in vigore:** d.l. n. 5/2012 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 2 marzo 2012);  
legge n. 44/2012 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 29 aprile 2012)

<p><b>Cause di esclusione</b> (art. 1, co. 5, d.l. n. 16/2012): violazioni gravi definitivamente accertate sono quelle relative all'obbligo di pagamento dei debiti per imposte e tasse certi, liquidi ed esigibili (art. 38, co. 2, Codice). <b>Entrata in vigore:</b> 2 marzo 2012.</p>	<p><b>Responsabilità solidale per IRPEF ed IVA</b> (art. 2, co. 5-bis, d.l. n. 16/2012): committente imprenditore/datore di lavoro obbligato in solido con appaltatore/subappaltatori, al versamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto. Solo se il committente non dimostra di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento (modifica art. 35, co. 28, d.l. n. 223/2006, conv. nella l. n. 248/2006). <b>Entrata in vigore:</b> 29 aprile 2012.</p>
<p><b>Cessione pro solvendo</b> (art. 12, co. 11-quater e 11-quinquies, d.l. n. 16/2012): introdotta anche la soluzione di cessione pro solvendo dei crediti alle banche da parte delle imprese. (modifica art. 9, co. 3-bis, d.l. n. 185/2008, conv. nella l. n. 2/2009). Si applica anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Si veda anche modifica introdotta dalla Legge di Stabilità (legge n. 183/2011). <b>Entrata in vigore:</b> 29 aprile 2012.</p>	<p><b>Debiti fiscali</b> (art. 1, co. 4-bis, 4-ter e 4-quater, d.l. n. 16/2012): in caso di segnalazione di debiti fiscali da parte di Equitalia, (art. 48-bis, del d.P.R. n. 602/1973), il soggetto pubblico è comunque tenuto al pagamento in favore del beneficiario delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, al lordo di spese e interessi di mora dovuti. Il mancato pagamento dell'eccedenza costituisce violazione doveri d'ufficio. <b>Entrata in vigore:</b> 29 aprile 2012.</p>
<p><b>Rateizzazione debiti tributari</b> (art. 1, co. 1, 2, 3 e 4, d.l. n. 16/2012): abrogato art. 19, d.lgs. n. 462/1997, che vietava la rateazione del debito a quanti non avessero pagato entro 30 gg. dall'avviso bonario e a coloro che omettessero di pagare una rata entro la scadenza della rata successiva. Prevista possibilità di chiedere estinzione debito della cartella con pagamento di rate crescenti. Perdita beneficio se non si paga per due volte consecutive. <b>Entrata in vigore:</b> 2 marzo 2012.</p>	<p><b>Modifica C.P.A.</b> (art. 10, co. 9-ter, d.l. n. 16/2012): aggiunta la lettera q-quater) al co. 1 dell'art. 135 del C.P.A. (competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio), relativa alle controversie sui provvedimenti dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e dell'Autorità di polizia sul rilascio di autorizzazioni. <b>Entrata in vigore:</b> 29 aprile 2012.</p>

## DECRETO MODIFICA CRESCI-ITALIA

decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito nella legge 18 maggio 2012, n. 62

recante *“Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249”*

Publicati nelle G.U. 24 marzo 2012, n. 71 (d.l. n. 29/2012) e 21 maggio 2012, n. 117 (legge n. 62/2012)

**Entrata in vigore:** d.l. n. 29/2012 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 25 marzo 2012);  
legge n. 62 /2012 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.: 22 maggio 2012)

<p><b>Erogazione credito imprese</b> (art. 1, co. 1, lett. b, d.l. n. 29, che introduce co. 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, dell'art. 27-bis, Decreto Cresci-Italia): costituzione presso il MEF, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 62/2012, di un Osservatorio su erogazione credito da parte delle banche alle imprese (soprattutto MPMI). Dopo aver sentito l'ABI, promuove formulazione migliore prassi per gestione pratiche di finanziamento. Il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario (d.lgs. n. 385/1993) le problematiche relative ad operazioni bancarie, su segnalazione riservata del cliente e dopo aver invitato la banca a fornire risposta argomentata su meritevolezza del credito. Pronuncia dell'Arbitro entro 30 gg. dalla segnalazione. <b>Entrata in vigore:</b> 22 maggio 2012.</p>	<p><b>Rating legalità imprese</b> (art. 1, co. 1-quinquies, d.l. n. 29/2012, che modifica art. 5-ter, co. 1, Decreto Cresci-Italia): l'Autorità garante della concorrenza e del mercato elabora ed attribuisce, su istanza di parte, un rating di legalità alle imprese con fatturati minimo di 2 milioni di euro. Criteri e modalità per attribuzione da definirsi con regolamento dell'AGCM, da emanare entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 62/2012. Del rating si terrà conto per concessione di finanziamenti da parte delle P.A. e per accesso al credito bancario, secondo modalità indicate in un decreto del MEF, da emanarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 62/2012. Gli istituti di credito che omettono di considerare il rating sono tenuti a trasmettere relazione dettagliata alla Banca d'Italia. <b>Entrata in vigore:</b> 22 maggio 2012.</p>
---	---

## DECRETO SPENDING REVIEW

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in fase di conversione

recante “*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*”

Publicato nella G.U. 8 maggio 2012, n. 106

**Entrata in vigore:** il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (9 maggio 2012)

<p><b>Comitato interministeriale revisione spesa pubblica</b> (art. 1, d.l. n. 52/2012): istituzione di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del CdM e composto dal Ministro delegato per il programma di governo, dal Ministro per la P.A. e dal Ministro per l’Economia, per attività di indirizzo e coordinamento in materia di revisione programmi di spesa e trasferimenti ad imprese, razionalizzazione attività e servizi offerti, ridimensionamento strutture, riduzione spese acquisto beni e servizi, ottimizzazione uso immobili.</p>	<p><b>Commissario straordinario razionalizzazione spesa acquisti beni e servizi</b> (art. 2, d.l. n. 52/2012): il Presidente del CdM può nominare un Commissario straordinario, con il compito di definire il livello di spesa per acquisiti di beni e servizi delle P.A. e di supervisionare attività di approvvigionamento. Incluse tutte le P.A. (amministrazioni, autorità indipendenti, soggetti pubblici comunque denominati, enti locali, società a totale partecipazione pubblica, amministrazioni regionali commissariate per piano di rientro dal disavanzo sanitario). Esclusi la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera e la Corte costituzionale.</p>
<p><b>Organizzazione e programma di lavoro</b> (art. 3, d.l. n. 52/2012): con D.P.C.M. viene nominato il Commissario straordinario e vengono stabiliti durata dell’organo (max 1 anno); indennità Commissario (non superiore a quella di dirigente Presidenza del CdM); nomina di due subcommissari; uffici, personale e mezzi della Presidenza del CdM, di cui il Commissario può avvalersi. Entro 15 gg. dalla nomina, il Commissario presenta programma di lavoro al Comitato interministeriale.</p>	<p><b>Relazione Parlamento</b> (art. 4, d.l. n. 52/2012): il Presidente del CdM riferisce semestralmente al Parlamento su attività di razionalizzazione della spesa pubblica. Trasmissione anche alla Corte dei Conti.</p>
<p><b>Poteri</b> (art. 5, d.l. n. 52/2012): il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le P.A., chiedere loro collaborazione (soprattutto, centrali di committenza che hanno obbligo di trasmettere dati richiesti) e disporre ispezioni. Ha il potere di definire livello di spesa per acquisti beni e servizi delle P.A. Segnala al CdM e ai Consigli regionali norme e provvedimenti di determinazione delle spese, che possono essere soppresse o ridotte. Esprime parere su iniziative per rimuovere o prevenire eccessi di spesa. Su sua segnalazione, il Presidente del CdM può sospendere, revocare o annullare d’ufficio procedure di acquisto beni e servizi, e introdurre obblighi informativi per le P.A. Segnala alle P.A. misure di razionalizzazione della spesa e fissa termine per il raggiungimento degli obiettivi. Alla scadenza del termine, il CdM può autorizzare l’esercizio di poteri sostitutivi.</p>	<p><b>Requisiti nomina</b> (art. 6, d.l. n. 52/2012): il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Scelto tra persone provenienti da settori economici, dotate di alta e riconosciuta professionalità, notorie esperienze e capacità.</p>
<p><b>Parametri prezzo qualità per procedure di acquisto</b> (art. 7, d.l. n. 52/2012): nelle procedure di acquisto, le P.A. applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati nei bandi di gara pubblicati da Consip S.p.A. Per bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, Consip può pubblicare sul sito i parametri applicabili. Le acquisizioni effettuate con centrale di committenza (art. 3, co. 34, Codice) rispettano in ogni caso i parametri del rapporto prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell’art. 26, della l. n. 488/1999, e parametri indicati dal Decreto Spending Review.</p>	<p><b>Dati in tema di acquisizioni beni e servizi</b> (art. 8, d.l. n. 52/2012): l’Osservatorio AVCP rende pubblici, attraverso il proprio portale, dati e informazioni comunicati dalle P.A., con modalità che consentano l’individuazione dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’aggiudicatario e dell’oggetto della fornitura. Dati comunicati semestralmente al MEF e, per esso, a Consip S.p.A. (art. 7, Codice).</p>
<p><b>Aggiudicazione degli appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa</b> (art. 12, d.l. n. 52/2012): la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, per verificare presenza dei documenti prodotti (artt. 120, co. 2, e 283, co. 2, d.P.R. n. 207/2010). <b>Norma transitoria:</b> si applica alle procedure per le quali non siano stati ancora aperti i plichi dell’offerta tecnica alla data di entrata in vigore del decreto (9 maggio 2012).</p>	<p><b>Acquisizione beni e servizi con centrali di committenza</b> (art. 10, d.l. n. 52/2012): introdotta facoltatività del parere tecnico di DigitPA (art. 3, co. 3, d.lgs. n. 177/2009) per le centrali di committenza e P.A. che ad esse ricorrono per acquisizione di beni e servizi, quando il valore lordo degli schemi di contratto è superiore ad 1 milione di euro (procedura negoziata) o a 2 milioni di euro (per procedura aperta o ristretta).</p>
<p><b>Misure per riduzione consumi energia</b> (art. 14, d.l. n. 52/2012): entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le P.A. adottano misure per contenimento consumi di energia ed efficientamento degli usi finali della stessa, sulla base di indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio.</p>	<p><b>Attività centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico</b> (art. 9, d.l. n. 52/2012): il MEF mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP alle P.A. ed agli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A.</p>
	<p><b>Mercato elettronico della P.A.</b> (art. 11, d.l. n. 52/2012): non si applica il termine di stand-still (35 gg.) per la stipulazione del contratto agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della P.A. (artt. 328 e 335, d.P.R. n. 207/2010).</p>
	<p><b>Semplificazione contratti acquisto beni e servizi</b> (art. 13, d.l. n. 52/2012): se gli acquisti di beni e servizi risultano disponibili mediante strumenti informatici, gli enti locali non applicano l’art. 40 della legge n. 604/1962, che disciplina la riscossione dei diritti di segreteria.</p>



Istituto Grandi Infrastrutture

## DECRETO RILEVAZIONE PREZZI

decreto MIT 3 maggio 2012

*“Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*

Publicato nella G.U. 17 maggio 2012, n. 114

<b>Aumento prezzi 5 materiali nel 2011 rispetto al 2010</b> (All. 1, decreto MIT): ferro-acciaio tondo per cemento armato (10,98%); rete elettrosaldato (10,82%); fili di rame conduttori (10,27%); profilati in rame per lattoniera e lastre (13,69%); bitume (12,31%).	<b>Compensazioni</b> (art. 2, decreto MIT): previste compensazioni per materiali da costruzione impiegati nella lavorazioni contabilizzate nel 2011 (art. 133, co. 4, 5 e 6, Codice).
---	---